



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



REGOLAMENTO

AZIONI DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICHE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016/2017.

PREMESSA

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 “*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo*”, che specifica in materia di classificazione delle strutture ricettive e regola l'appartenenza ad una o un'altra tipologia secondo l'allegato 1;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore (“*de minimis*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo che in relazione alla disciplina degli aiuti “*de minimis*” erogabili in favore di imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che in particolare all'art. 5, stabilisce che se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. “*de minimis*” “generale” n. 1407/2013, gli aiuti “*de minimis*” concessi ai sensi del Reg. “*de minimis*” “agricoltura” n. 1408/2013 per le attività di produzione agricola possono essere cumulati con aiuti “*de minimis*” concessi per gli altri settori o attività purché non superino il massimale previsto nel Reg. “*de minimis*” “generale” n. 1407/2013 e purché sia dimostrabile che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “*de minimis*” concessi sulla base del Reg. “*de minimis*” “generale” n. 1407/2013;

VISTO il Regolamento adottato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della Legge n. 234/2012, il funzionamento del “Registro Nazionale Aiuti di Stato”;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 Novembre 2016 concernente “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



VISTA l'Ordinanza n.9/2016 del Commissario Straordinario, che in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive, ha disciplinato non solo l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea, di cui all'art.5, comma 2, lettera d), del D.L. n.189/2016, ma anche i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso differenziandoli per tipologia di intervento;

VISTO il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15.07.2017 e ss. mm. ii. avente in oggetto "Azioni di Sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico - produttive a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016" che ha deliberato di erogare un contributo straordinario a sostegno delle imprese rientranti nel processo di delocalizzazione temporanea, nel territorio del Comune di Amatrice, delle attività economico – produttive che abbiano manifestato la volontà di delocalizzare temporaneamente avvalendosi delle modalità previste dall' art. 1, comma 2, lett. a), b), c) e d) dell'Ordinanza n. 9/2016 del Commissario Straordinario e che rientrino nelle attività merceologiche indicate nella tabella parametrica (All. B) rimandando ad una successiva regolamentazione le attività non rientranti nelle categorie previste dalla suddetta tabella;

RILEVATO che:

- nel territorio comunale erano presenti al 24 agosto 2016 diverse attività ricettive turistiche che a seguito del sisma hanno subito la distruzione totale delle strutture dove erano ubicate le attività, così come la distruzione delle attrezzature, degli elementi di arredo e degli impianti che sono stati sepolti dai detriti dovuti ai crolli;
- allo stato attuale, sono pervenuti presso l'Ente alcuni Decreti di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'Ordinanza n. 9/2016 relativi alle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- tali attività non erano specificate nelle categorie merceologiche indicate nelle tabelle parametriche allegate ai Regolamenti Comunali "Azioni di Sostegno" sopra descritti;

RITENUTO necessario:

- mettere in atto ogni azione volta alla repentina riapertura delle attività economiche, al fine di un immediato ripristino degli insediamenti produttivi presenti, prima del sisma, nel territorio del Comune di Amatrice;
- dare un sostegno alle attività ricettive turistiche che hanno deciso di delocalizzare la propria attività e hanno avviato l'iter della delocalizzazione temporanea ai sensi dell'Ordinanza 9/2016, così come in analogia con i Regolamenti Comunali cd. "Azioni di Sostegno" già deliberati per le attività economico – produttive e per le imprese artigiane operanti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 05.04.2019 ha stabilito di utilizzare la somma pari ad € 500.000,00, proveniente dalle donazioni liberali sul conto 5050, denominato "amaamatriceamala" per l'erogazione del contributo in oggetto e ha deliberato che tale somma verrà così destinata:

1. per l'integrazione del contributo (nel prosieguo, **contributo integrativo**), nella misura massima del 20% del rimborso ritenuto ammissibile con Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, per le sole voci di spesa riferite all'acquisto di beni strumentali e/o arredi e/o impianti di base (elettrici, idrici e termici) [ex Ordinanza 14 dicembre 2016 n. 9 art.8 comma 3) lettera a) e ss.mm.ii. del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016] ad esclusione delle spese di ripristino scorte e delle spese tecniche, secondo i seguenti criteri:



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



- a) il Comune di Amatrice procederà all'erogazione del contributo integrativo ai soggetti beneficiari che ne manifesteranno l'interesse secondo tempi e modalità stabilite dallo stesso, in coerenza con le disposizioni previste dall'Ordinanza n. 9/2016;
 - b) il calcolo dell'ammontare del contributo sarà effettuato sulla base dell'importo ritenuto ammissibile, desumibile dalla relazione tecnica parte integrante dei Decreti dirigenziali di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea, emanati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio di Rieti;
2. per l'erogazione di un **contributo di solidarietà** finalizzato all'acquisto di beni strumentali e/o arredi e/o impianti di base (elettrici, idrici e termici), ritenuti indispensabili e necessari all'avvio delle attività dei soggetti legittimati alla delocalizzazione nelle strutture unitarie che abbiano difficoltà a riavviare la propria attività sulla base del contributo concesso dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione del Lazio, secondo i seguenti criteri:
- a) il contributo andrà calcolato in relazione ad un parametro definito sulla base della categoria merceologica e con riferimento ai metri quadrati che ciascuna attività avrà a disposizione all'interno delle strutture unitarie, così come individuato dal Comune di Amatrice con le Associazioni di categoria e dei commercianti;
 - b) dal suddetto contributo andrà decurtato l'eventuale ammontare degli importi erogati agli operatori economici ai sensi dell'Ordinanza n.9/2016 da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione (80% dei contributi concedibili), dal Comune di Amatrice (contributo integrativo del 20%) di cui al punto 1 del presente dispositivo, nonché di altri contributi pubblici e delle eventuali donazioni private ricevute per le stesse finalità;
 - c) il tetto massimo di contributo concedibile, è pari ad euro 60.000,00 ad ogni singola impresa, al fine di superare le maggiori difficoltà per l'acquisto della dotazione strumentale minima connessa al riavvio delle attività all'interno delle strutture unitarie.
3. per l'erogazione di un contributo finalizzato alla sistemazione dell'area esterna alle strutture realizzate dai soggetti beneficiari. Il tetto massimo di contributo concedibile è pari ad euro 25.000,00 ed è finalizzato a rendere le aree esterne funzionali all'esercizio dell'attività e consentire il raggiungimento di un adeguato standard qualitativo all'offerta turistica locale. Il contributo andrà calcolato in relazione ad un parametro definito e con riferimento ai metri quadrati indicati nel progetto relativo all'area esterna da realizzare;

PRESO ATTO della peculiarità delle attività svolte nonché dei parametri medi di costo al mq, definiti sulla base della categoria merceologica in linea con i fabbisogni delle imprese ricettive turistiche coinvolte nei tragici eventi sismici del 2016 individuati dall'Associazione Confcommercio con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.03.2019, prot. n. 3120 e dalle Associazioni di categoria (All. B);

CONSIDERATA, dunque, la necessità di approvare un Regolamento che disciplini le azioni di sostegno poste in essere per il processo di delocalizzazione temporanea delle attività ricettive turistiche, operative nel territorio del Comune di Amatrice al momento degli eventi sismici del 24 agosto 2016, che delocalizzano nel territorio comunale temporaneamente la propria attività in maniera autonoma, con le modalità previste dall'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 9/2016;



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione del contributo integrativo e del contributo di solidarietà finanziati con i fondi comunali provenienti da donazioni liberali di cui al conto 5050 denominato "amaamatriceamala".

I soggetti beneficiari sono le "imprese turistiche", così come definite dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 "*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo*", ovvero "*quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi (...) di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica*".

I soggetti beneficiari sono altresì le "attività agrituristiche", così come definite dall'art. 2 della L. n. 96 del 20 febbraio 2006 "*Disciplina dell'agriturismo*" e s.m.i., ovvero *le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile (...)*.

I suddetti soggetti beneficiari sono in particolare le imprese operative sul territorio di Amatrice che alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 avevano sede in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, risultati danneggiati e distrutti a seguito degli eventi sismici, che rientrino nelle tipologie indicate nella tabella parametrica (**Allegato B**) e che sono legittimate a delocalizzare in via temporanea, secondo i criteri dell'Ordinanza 9/2016 del Commissario Straordinario.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina le "Imprese" che hanno richiesto la delocalizzazione immediata e temporanea della propria attività ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 5 del 28 novembre 2016.

ART.2

Il **contributo integrativo**, di cui al precedente punto 1 delle premesse, pari al 20% dell'importo ammesso - con riferimento alla voce di spesa "beni strumentali e/o arredi e/o impianti di base (elettrici, idrici e termici)" - nel Decreto di concessione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione, verrà erogato dal Comune dietro presentazione di apposita domanda (**allegato A**) da parte del soggetto beneficiario. Entro 45 giorni dalla avvenuta erogazione del contributo da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, l'impresa dovrà produrre copia conforme delle fatture presentate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, riferite ai beni ammessi a contributo, a pena di revoca dello stesso.

ART. 3

Il **contributo di solidarietà** di cui al precedente punto 2 delle premesse verrà erogato, a seguito di presentazione di domanda (**allegato A**), ai soggetti legittimati alla delocalizzazione nelle strutture unitarie:

- a. il contributo spettante sarà calcolato secondo la tabella parametrica (**allegato B**), in base alla categoria merceologica e con riferimento ai metri quadrati che ciascuna attività avrà a disposizione all'interno delle strutture unitarie. Il contributo così calcolato sarà decurtato dell'eventuale ammontare degli importi erogabili agli operatori economici ai sensi dell'Ordinanza n.9/2016 (con esclusivo riferimento alla voce di spesa "beni strumentali e/o



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



arredi e/o impianti di base (elettrici, idrici e termici)” da parte dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione (80% dei contributi concedibili), dal Comune di Amatrice (contributo integrativo del 20%) di cui al punto 1 delle premesse, nonché di altri contributi pubblici, rimborsi assicurativi, e delle eventuali donazioni private ricevute per le stesse finalità. Il contributo è riconosciuto al netto dell’IVA, per un importo massimo erogabile pari a euro 60.000,00;

- b. il contributo di solidarietà è riconosciuto al lordo dell’IVA nel caso in cui l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione riconosca nel proprio Decreto l’erogazione del contributo comprensivo di Iva nel limite del contributo massimo ammissibile. Per le attività soggette ad esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 DPR n. 663/1972 o in caso di adesione al regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014) che nel Decreto dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione non hanno avuto nessun riconoscimento di contributo alla voce “*beni strumentali e/o arredi e/o impianti di base*”, dietro presentazione di apposita documentazione da parte del tecnico incaricato attestante l’esenzione dell’imposta o l’adesione al regime forfettario, si procederà a riconoscere il contributo di solidarietà al lordo dell’IVA.

Il contributo di solidarietà verrà erogato dal Comune dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto beneficiario; entro 45 giorni dalla avvenuta erogazione del contributo da parte del Comune, l’impresa dovrà produrre l’originale delle fatture quietanzate e copia delle ricevute bancarie di transazione di pagamento riferite all’acquisto dei beni strumentali e/o arredi utili all’avvio dell’attività, a pena di revoca del contributo.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di revocare totalmente o parzialmente il contributo di solidarietà in oggetto in caso di emanazione di successivi Decreti regionali e/o integrazione degli stessi.

ART. 4

Il contributo di cui al punto 3 delle premesse, verrà erogato dal Comune dietro presentazione di apposita domanda (All. **A**) con allegato il progetto inerente alla realizzazione dell’area esterna alla struttura con relativo computo dei costi previsti, nella misura massima di € 25.000,00.

Il contributo spettante sarà calcolato in base al valore specificato nella tabella parametrica (All. **B**) e con riferimento ai metri quadrati indicati nel suddetto progetto che ciascuna attività avrà a disposizione all’esterno della struttura unitaria.

Entro 45 giorni dalla avvenuta erogazione del contributo da parte del Comune, l’impresa dovrà produrre l’originale delle fatture quietanzate e copia delle ricevute bancarie di transazione di pagamento riferite alle spese sostenute per la sistemazione dell’area esterna, a pena di revoca del contributo.

ART. 5

Per il contributo di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento, l’ufficio comunale responsabile del procedimento potrà concedere una proroga di ulteriori 45 giorni nella presentazione delle fatture quietanzate e copia delle ricevute bancarie di transazione di pagamento riferite all’acquisto dei beni strumentali utili all’avvio dell’attività, in caso di ritardi nella consegna delle ditte.



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



ART. 6

Le Imprese beneficiarie dei contributi cd. di solidarietà e/o integrativo erogati ai sensi del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 15.07.2017 s.m.i., possono accedere al presente regolamento solo relativamente alle voci di spesa – non precedentemente agevolate - riferite agli impianti di base (elettrici, idrici e termici), fatto salvo il rispetto del limite massimo di contributo concedibile (€ 60.000,00) nonché del controllo del limite del “*de minimis*”.

ART. 7

I soggetti beneficiari dovranno impegnarsi, per almeno tre anni dalla data di erogazione del contributo, a pena di revoca delle agevolazioni concesse:

- a mantenere operativa nell’ambito del territorio del Comune di Amatrice, l’attività per la quale sono state concesse le agevolazioni di cui al presente regolamento;
- a non distogliere da tale attività i beni oggetto del contributo.

I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di comunicare entro 15 giorni dal loro verificarsi, ogni variazione che dovesse intervenire in ordine alle dichiarazioni rese.

ART. 8

Al fine del rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ‘*De Minimis*’ i soggetti beneficiari devono:

- non operare nei Settori Esclusi o soggetti a restrizione dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (“*de minimis*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà così come individuata nel Regolamento (UE) n. 651/2014;
- aver restituito agevolazioni pubbliche, a qualsiasi titolo godute, per le quali è stata disposta la restituzione;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di “*De Minimis*”.

Ciascuna impresa può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00 tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di “*de minimis*” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. Il massimale previsto nel Reg. “*de minimis generale*” n. 1407/2013 è applicabile anche per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che operano anche in uno o più dei settori o esercitano anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del suddetto Reg. “*de minimis generale*”

Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere riferito all’impresa istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questa e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento *De Minimis*. Al riguardo, ai sensi del predetto regolamento *de minimis*, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da *a*) a *d*) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

Nel modulo di istanza di cui all’allegato A, l’impresa richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di “*de minimis*” e in termini di “impresa unica” alla data di presentazione dell’istanza, nel periodo temporale di riferimento.

A tali fini, l’esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell’impresa, così come indicato dalla stessa impresa nel modulo di istanza, nell’ambito dell’apposita sezione relativa ai “*dichiarazioni de minimis*”. L’esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell’impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l’anno solare.

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 del Reg. 1407/2013/UE e art. 3 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti “*de minimis*” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati. In questo caso la tabella contenuta nei moduli di domanda andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

ART. 9

1. La struttura comunale competente cura il monitoraggio ed il controllo delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate dai beneficiari e può chiedere agli interessati chiarimenti ed integrazioni documentali.
2. Il Comune di Amatrice, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, in relazione ai contributi concessi ed eventualmente erogati, per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento per la concessione dei sussidi finanziari, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni, presentate dai beneficiari.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, salvo le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma percepita.



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



ART. 10

Sono a carico del Responsabile della struttura comunale competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza ed informazione.

ART. 11

L'Unità organizzativa Responsabile del procedimento in oggetto è il Settore I – “Affari generali” che, tra l'altro, dovrà provvedere alla trasmissione dei dati concernenti la concessione dei contributi in “*de minimis*”, al fine del loro inserimento nel Registro Nazionale degli aiuti “*de minimis*”.